

## Comune di Cavarzere (VE)

### PROTOCOLLO D'INTESA SULLA BANCA DELLE ORE

(Art. 8 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del 2019/2021)

Il giorno 13 di maggio 2019, presso la sede del Comune di Cavarzere (VE), si riuniscono:

- ✓ La delegazione trattante di parte Pubblica Pubblica;
- ✓ La delegazione trattante di parte sindacale OO.SS di Fp-Cgil, Cisl-Fp Uil-Fpl;
- ✓ La R.S.U del Comune di Cavarzere (VE).

La riunione è stata indetta con invito formale del Presidente la delegazione trattante, per l'esame dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- omissis -

- ✓ Protocollo d'intesa sulla banca delle ore (art. 8 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del 2019/2021);

A conclusione delle discussioni dell'argomento, le parti approvano - **a partire dal 01.01.2020** - il seguente

### **PROTOCOLLO D'INTESA SULLA BANCA DELLE ORE**

#### **Art. 1**

##### **Generalità**

1. In attuazione della previsione dell'art. 8 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Comune di Cavarzere (VE) del 2019 -2021, le delegazioni di parte aziendale e sindacale concordano nella stipula del seguente protocollo d'intesa, finalizzato a disciplinare l'attivazione dell'istituto della banca delle ore di cui all'art. 38/bis del CCNL 14.09.2000, secondo le condizioni e le modalità di seguito indicate.

#### **Art. 2**

##### **Finalità della banca delle ore**

1. La finalità della "banca delle ore" è quella di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni effettivamente svolte di lavoro straordinario in modo retribuito o come permessi compensativi.
2. Permessi che il dipendente potrà, su propria richiesta, recuperare con le seguenti modalità:
  - ✓ In ore;
  - ✓ Recuperi (riposi) compensativi.

#### **Art. 3**

##### **Limite individuale**

1. Il limite individuale annuo di ore per ciascun dipendente è stabilito in 20 ore. D'intesa con le RSU e le OO.SS. territoriali, tale limite individuale potrà in ogni tempo essere rivisto.
2. Entro il suddetto limite individuale annuo, ciascun dipendente che aderisce alla "banca delle ore" accantona in un apposito conto individuale le ore di lavoro straordinario dallo stesso effettivamente prestate. Le ore così accantonate saranno inserite nel cedolino paga del dipendente in modo che risulti il saldo di tutti i periodi fino alla mensilità precedente a quella del cedolino paga medesimo.



#### Art. 4

#### Pagamento delle maggiorazioni del lavoro straordinario

1. Le ore così accantonate in ogni caso e automaticamente (senza cioè che il dipendente debba chiederlo di volta in volta) saranno messe in pagamento entro il mese successivo a quello dell'effettiva prestazione per la parte relativa alla maggiorazione della retribuzione legata allo straordinario (maggiorazione, rispettivamente, del 15%, 30% o 50%). Nel cedolino paga la relative causali saranno le seguenti: "Maggiorazione Straordinario 15%" (diurna), "Maggiorazione Straordinario 30%" (festiva) e "Maggiorazione Straordinario 50%" (festiva notturna).

#### Art. 5

#### Scelta del lavoratore sull'utilizzo delle ore accantonate

1. A scelta del lavoratore, le ore accantonate:

a) Potranno essere poste in pagamento (per la parte depurata dalle maggiorazioni indicate nel precedente articolo 4), previa richiesta compilata in apposito modulo che potrà essere ritirato presso l'ufficio amministrativo. Entro il limite individuale annuo di ore previsto dall'art. 3, comma 1, le richieste di liquidazione verranno evase in base alla priorità nella presentazione al protocollo del Comune di Cavarzere (VE) delle richieste stesse. Qualora il fondo per compensare il lavoro straordinario nel corso dell'anno di prestazione del lavoro straordinario sia insufficiente per compensare tutte le richieste di liquidazione, la parte eccedente quella liquidata sarà mantenuta per l'anno successivo a quello di prestazione, e sarà posta in liquidazione il primo mese utile dell'anno successivo con priorità rispetto alle richieste di liquidazione dell'anno successivo medesimo,

**ovvero**

b) Potranno essere fruite come recupero compensativo, previa richiesta (entro gli stessi termini previsti per le altre richieste di ferie) nel modulo delle ferie (scrivendo la dicitura "banca delle ore" nell'apposito spazio contrassegnato con la voce "recupero ore lavoro straordinario"). Il recupero sarà concesso tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.

c) Potranno essere messe a recupero le ore richieste ed usufruite di permesso breve e/o derivanti da debito orario per flessibilità negativa.

2. Le ore poste in pagamento o recuperate in modo compensativo verranno scalate dal conto individuale annuo.

#### Art. 6

#### Residuo a fine anno delle ore accantonate nel conto individuale


1. Qualora alla fine dell'anno solare in cui sono state prestate rimangano delle ore nel conto individuale (in quanto non sia stata effettuata la richiesta di pagamento né quella di recupero compensativo), queste saranno riportate e mantenute fino al 30 giugno dell'anno solare successivo.

#### Art. 7

#### Liquidazione nell'anno successivo delle ore residue dell'anno precedente non recuperate

1. Qualora alla fine dell'anno solare successivo a quello in cui sono state prestate permangano nel conto individuale delle ore prestate durante l'anno precedente non liquidate né recuperate, le ore residue in questione saranno poste in pagamento automaticamente (senza cioè che il dipendente debba chiederlo e senza comunicazione alcuna al dipendente da parte del Comune di Cavarzere).

2. Qualora alla fine dell'anno solare successivo a quello in cui sono state prestate permanga disponibilità nel fondo per lo straordinario, su richiesta dei lavoratori interessati potranno essere poste in liquidazione anche le ore di lavoro straordinario ulteriori rispetto al limite individuale di 20 ore (in caso di richieste di liquidazione superiore alla disponibilità del fondo per il lavoro straordinario le liquidazioni verranno poste in essere fra i richiedenti in proporzione al numero di



ore di cui si richiede la liquidazione).

**Art. 8**  
**Previsioni finali**

1. Con riferimento all'art. 38/bis, 5° comma, del CCNL 14.09.2000, le parti convengono che - nel rispetto dello spirito della norma - con successive intese fra le parti che sottoscrivono il presente protocollo d'intesa possono essere individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo delle ore accantonate.

**Cavarzere, 13 maggio 2019.**


**Letto, approvato e sottoscritto,**

**Il Presidente la  
Delegazione Trattante di Parte Pubblica:  
Dr. Luigi Maria Girotto**



La R.S.U.:

**Il Coordinatore: Sig. Giovanni Venturini**




**Componente: Dr. Gianluca Ravaro**

**Componente: Sig. Giorgio Novo**




**Le OO.SS.:**

**FP - CGIL Sig.ra Cristina Bastianello**



**CISL - FP SIG. Francesco Malin**



**UIL - FPL Sig. Giovanni Zennaro**

